



COMUNE DI CILAVEGNA

AOO1CC COMUNE DI CILAVEGNA

Data 20/07/2017

N. Prot. 0005588 / 2017

Tit. I Cl. 06 Fasc.

C

ORDINANZA N. 19 /17: Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia – anno 2017.

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta “Ambrosia” negli ultimi anni si è andata sempre piu’ diffondendo nel territorio della provincia di Pavia ed è causa di allergia in una elevata percentuale di popolazione;

CONSIDERATO che l’ Ambrosia :

- e’ una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, su terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dimesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità’), sulle banchine stradali, sulle rotatorie, e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché’ sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una della maggiori cause di pollinosi tardo estiva

RILEVATO che

- l’ incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi , ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, puo’ impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 20.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 – 2006 approvate con decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanita' in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota dell'ATS di Pavia, prot. n. 24366 del 16.05.2017, ns prot n. 3796 del 16.05.2017, avente ad oggetto "Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2017" con l'allegato tecnico 2017 "Metodi per il contenimento di Ambrosia Artemisifolia" della Direzione Generale Sanita';

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 2676/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - ai proprietari di aree agricole, are verdi incolte e di aree industriali dismesse
 - agli amministratori di condominio;;
 - ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - al Responsabile Settore Strade della Provincia di Pavia;
 - ai proprietari e ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico 2017 alla nota dell'ATS di Pavia;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione del polline**. Pertanto si deve intervenire su piante mediamente alte 30 cm., con un'altezza di taglio piu' bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

Aree urbane, cigli stradali, rotatorie, spartitraffico, ecc

- **I sfalcio:** alla fine di luglio indicativamente nell'ultima settimana
- **II sfalcio:** verso la fine di agosto

Aree in ambito agricolo

- **Un solo intervento** nella prima metà di agosto, intervenendo sempre prima della fioritura
- 4. in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo** : trinciatura, diserbo, aratura e discatura,
 - **in ambito urbano**: pacciamatura e estirpamento

INVITA

La cittadinanza a

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli **spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

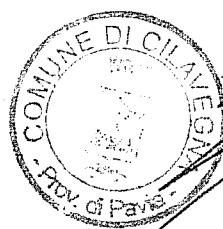
1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informatico del Comune e la diffusione per mezzo di manifesti;

2. La trasmissione della presente al Servizio 5 "Polizia Locale Attivita' Produttive e Tutela Ambientale e all'ATS di Pavia.

Cilavegna, 20.07.2017



IL SINDACO
Dott. Avv. Giuseppe COLLI